



## Comune di Scoppito

Provincia dell'Aquila

### ORDINANZA N. 17/2015

#### IL SINDACO

**Considerata** la segnalazione della Polizia Provinciale di L'Aquila, pervenuta al comune di Scoppito in data 22.04.2014 prot. 1998/IX/02 con la quale venivano segnalate alcune criticità emerse a seguito di numerosi controlli;

**Ravvisato** che le strade di montagna di Monte Calvo sono strette e ripide, si snodano su ripidi versanti, hanno il manto sconnesso e sassoso e non consentono il transito dei veicoli nei 2 sensi di marcia;

**Rilevato** che le stesse non sono soggette allo sgombero dalla neve ed a regolari interventi di manutenzione, nonché, per la maggior parte del loro tracciato, sono prive di idonee barriere laterali di sicurezza;

**Rilevato** che l'eventuale incrocio di 2 autovetture, che marcano in senso opposto, creerebbe seri problemi alla circolazione;

**Rilevata** inoltre la necessità di tutelare il patrimonio agro-silvo-pastorale del comune di Scoppito in generale e di Monte Calvo in particolare soggette al transito indiscriminato di fuoristrada, moto da cross, quad che, tracciando i prati di montagna, creano danni al cotico erboso ed alle specie vegetali montane e disturbano la fauna selvatica;

**Visto** l'art.5 (Regolamentazione della circolazione in generale) co.3 e l'art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati) co.4 lett. b), co. 5 lett d), co.14 del D.P.R. 285 del 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strade);

**Visti** gli artt. 45 (Circolazione su strada e fuoristrada), 37 e 78 (Sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni sulla viabilità) della L.R.3 del 4 Gennaio 2014 (Legge Organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo);

**Visto** l'art. 3 (Motivazione del provvedimento) co.4 della L.241 del 7 Agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**Visto** l'art. 37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale) co.3 del D.Lgs. 285 del 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada);

**Visto** l'art. 74 (Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica) del D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

### VIETA

**(NELLE MORE DELL'INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA' FORESTALE, COME DEFINITA DAL COMMA 2 DELL'ART. 37 DELLA L.R. 04.01.2014 N. 3)**

**IL TRANSITO VEICOLARE SULLE STRADE DI MONTAGNA  
RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, INDICATE  
NELL'ART. 37 COMMA 2 DELLA L.R. 4 GENNAIO 2014 N. 3,  
ECCETTO AUTORIZZATI PER FONDATI MOTIVI ED IN  
OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA (L.R.  
04.01.2014 n. 3 - ART. 45 COMMA 3 E 4).**

**CONTESTUALMENTE**

## **REVOCA**

**L' ORDINANZA N. 19/2013 DEL 04.10.2013**

**DISPONE**

**Sulla viabilita' di cui all'art. 37 della L.R. 04.01.2014 n. 3 e' consentito il transito esclusivamente ai mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l'antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni preliminari, e di quelli utilizzati dai proprietari o possessori nelle forme di legge per motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi ivi inclusi il trasporto o il transito del bestiame.**

In attesa dell'approvazione di specifico Regolamento Comunale dovranno intendersi autorizzabili a tempo determinato:

- 1) lavoratori, studenti o insegnanti per motivi di lavoro, studio o ricerca su Monte Calvo;
- 2) villeggianti o escursionisti in numero non superiore a 30 per ogni singola giornata. In questo caso, le domande saranno esaminate secondo il preciso ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'ente e saranno respinte a partire dal 31° villeggiante o escursionista autorizzato per la singola giornata.

**E' inoltre consentita, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonche', nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui all'art. 37 L.R. 04.01.2014 n. 3, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili.**

I richiedenti dovranno presentare domanda di autorizzazione su apposito modulo redatto dal comune di Scoppito, che provvederà alla valutazione dei titoli ed alla redazione dell'istruttoria da portare alla firma del Sindaco o del Responsabile dell'Ufficio preposto. Il Responsabile del procedimento, o l'addetto al coordinamento e controllo, che avranno l'incarico di curare l'istruttoria, dovrà esprimere nell'istruttoria stessa, parere favorevole o sfavorevole al rilascio dell'Autorizzazione.

La richiesta delle autorizzazioni temporanee dovrà pervenire, al protocollo dell'ente, almeno 30 giorni prima della data per cui è stata richiesta l'autorizzazione. In caso di spedizione della richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede la data di spedizione; in caso di spedizione ordinaria farà, invece, fede la data di arrivo al protocollo. Le domande pervenute oltre il limite indicato di 30 giorni precedenti la giornata di richiesta saranno considerate respinte *tout court*.



